

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELL'ALBO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER AFFIDAMENTO "INCARICHI LEGALI"

Art. 1 – Oggetto - Finalità

L'albo contiene un elenco aperto di professionisti accreditati presso il Comune di Cervia, costituito nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione, al quale l'Amministrazione potrà attingere in caso di necessità per l'affidamento di incarichi legali esterni.

L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) civile:** 1) contrattualistica pubblica; 2) espropri; 3) responsabilità civile; 4) lavoro; 5) commerciale e diritto societario; 6) risarcimento danni; 7) diritto di famiglia.
- b) amministrativo:** 1) edilizia ed urbanistica; 2) appalti pubblici;
- c) penale**
- d) tributaria**
- e) altre eventuali sezioni individuate in base alle specializzazioni dichiarate dai professionisti**

In ciascuna sezione verranno inseriti i professionisti che abbiano scelto di operare per le categorie prescelte.

Saranno affidati incarichi a professionisti esterni soltanto per prestazioni ed attività la cui particolare complessità o specializzazione lo richieda, per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro seguiti dal Servizio Legale o nei casi in cui il Servizio Legale non possa patrocinare (Es. Corte Cassazione, Consiglio di Stato).

Art. 2 – Modalità di affidamento

Il Dirigente competente provvederà, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i tempi della controversia, **ad interpellare o richiedere preventivo** ad almeno 3 professionisti iscritti all'albo in possesso delle specifiche competenze, secondo i seguenti criteri:

- il criterio della maggiore coerenza tra l'oggetto dell'incarico da affidare e la specifica competenza/specializzazione desunta dai requisiti previsti ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare;
- evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- Foro di competenza per la causa.

Gli affidamenti dovranno comunque ispirarsi, di norma, salve contrarie e motivate ragioni, al criterio di rotazione, in base al quale, un medesimo professionista/studio associato **non può ricevere più di tre incarichi durante il medesimo anno solare.**

Qualora l'importo presunto da corrispondersi a conclusione dell'incarico, stimato dal Servizio Legale interno, sia superiore a Euro 20.000,00, comprensivo di ogni compenso per il suo svolgimento esclusa IVA e oneri di legge esclusi; l'affidamento dell'incarico esterno avverrà **a seguito di specifico invito** a tre professionisti iscritti in elenco cui sarà richiesto di presentare un'offerta in ribasso rispetto all'importo a base d'asta fissata dall'Amministrazione.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di invitare a presentare offerta/affidare "incarichi legali" a soggetti non inclusi nell'albo ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario, in funzione della specificità dell'incarico stesso, per la particolare professionalità per esigenze derivanti da incompatibilità legate alle vigenti norme di legge.

Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più professionisti esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

Art. 3 - Requisiti di iscrizione

Possono ottenere l'iscrizione all'Albo i singoli professionisti, anche associati, in possesso di partita IVA per l'esercizio della libera professione, che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione siano in possesso dei seguenti requisiti:

A. Requisiti di ordine generale

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino la applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
- non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- non trovarsi in conflitto di interessi con l'Amministrazione Comunale per avere in corso incarichi di difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l'interesse del Comune;

B. Requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale:

- laurea in giurisprudenza;
- abilitazione all'esercizio dell'attività forense;
- iscrizione all'Ordine degli Avvocati da almeno 10 anni;

C. Elementi curriculari di esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati:

- comprovata esperienza professionale relativa alla sezione dell'Albo per la quale si chiede l'iscrizione, prestata, in forma di incarichi sia giudiziari che stragiudiziari, a favore di pubbliche amministrazioni e/o privati;
- pubblicazioni e altre produzioni documentali che attestino la qualificazione professionale nella materia oggetto dell'incarico;
- docenze attinenti alla materia oggetto dell'incarico.

Il possesso dei predetti requisiti è dichiarato dai professionisti in sede di domanda di iscrizione all'Albo.

Al soggetto scelto dall'Amministrazione per il singolo incarico sarà domanda la documentazione probatoria specifica (rilevante ai fini della scelta del professionista), a conferma di quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione all'elenco.

Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'albo devono presentare la seguente documentazione:

- **domanda di iscrizione**, che deve essere redatta in carta semplice, in modo conforme al fac-simile allegato al presente Avviso, corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di professionisti/studi associati la domanda deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun professionista associato.
- **curriculum vitae** in formato Europass, contenente i dati generali del professionista, da cui si rilevino i requisiti di cui al precedente articolo 3 lett. c), reso in forma di autocertificazione.

5. Pubblicazione, aggiornamento dell'albo

La pubblicazione degli avvisi sarà effettuata sul sito web del Comune di Cervia per **trenta giorni**.

I professionisti/ studi associati le cui domande siano pervenute entro i termini previsti nell'avviso e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare saranno inseriti in apposita sezione dell'albo, secondo il criterio cronologico di ricezione delle domande all'Ufficio Protocollo.

Detto Albo sarà approvato con determinazione del Dirigente del Settore AA.GG. e verrà pubblicato sul sito Internet Comune di Cervia in un'apposita sezione.

L'Albo avrà **una durata di 3 anni** a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo.

Trattandosi di Albo aperto, la domanda di iscrizione può essere presentata anche successivamente alla data indicata nell'avviso, con le medesime modalità e contenuti indicati nell'avviso e nel presente disciplinare, entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente aggiornamento dell'Albo entro il 31/12 di ogni anno.

I professionisti/studi associati interessati dovranno presentare apposita domanda contenente tutti gli elementi indicati nella modulistica presente sul sito internet dell'Ente.

Art. 6 - Onorario

Il Corrispettivo del professionista sarà definito in base ai seguenti elementi:

- valore della causa;
- professionalità e competenze specialistiche richieste;

Su specifica domanda del legale incaricato, l'Ente potrà liquidare un acconto delle competenze indicate nel progetto di fattura, nella misura non superiore al 20% del totale.

Le liquidazioni avvengono al momento della definizione del giudizio, in ogni caso previa presentazione fattura.

La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicate.

Art. 7 – Obblighi del professionista

Il singolo affidamento sarà regolato da apposito provvedimento/contratto che verrà sottoscritto dal professionista all'atto dell'assegnazione dell'incarico in cui verrà previsto:

- l'impegno a contenere la parcella nel limite del preventivo con eventuale maggiorazione non superiore al 10% del compenso solo in caso di motivi aggiunti;
- l'impegno, qualora vengano assegnati al medesimo professionista più incarichi relativi a giudizi connessi, fra i quali sono ricompresi anche i gradi di giudizio superiori al primo, a contenere le competenze nel limite del giudizio avente valore più alto, maggiorato del 20% per ciascun altro incarico connesso.
- l'obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita domanda l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta domanda e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente nessuna maggior pretesa potrà essere vantata dal professionista;
- l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- l'indicazione che la previsione del compenso del professionista è in ogni caso onnicomprensiva (fase esecutiva compresa) e potrà essere suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali;

Il professionista affidatario sarà tra l'altro tenuto:

- a) a partecipare, con un preavviso di 24 ore (spese a proprio carico), ad incontri e riunioni presso la sede comunale per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento, a domanda dell'Ente;
- b) a esprimere il proprio motivato parere, ove richiesto, circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio e in merito all'eventuale utilità per il Comune di proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'Ente nella causa;
- c) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
- d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi, anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite;

e) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente.

Art. 8 - Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'albo ei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) perdita dei requisiti di iscrizione;
- b) esecuzione negligente e non puntuale degli incarichi affidati;
- c) nel caso in cui per tre volte, nell'arco del triennio di iscrizione, il soggetto abbia rifiutato di svolgere l'incarico richiesto;
- d) scadenza del triennio di validità dell'elenco.

Nei casi previsti alle lettere a) – b) del comma precedente la cancellazione dall'albo viene comunicata al soggetto interessato.

La cancellazione dall'albo, nei soli casi previsti alle lettere a) – b) comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al Professionista.

Art. 9 - Disposizioni organizzative

I Responsabili di servizio sono tenuti a fornire al proprio Dirigente, nei tempi da essi indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei compiti di propria competenza, ivi compreso il parere sulla opportunità di costituzione in giudizio. In difetto, il Dirigente segnala l'inadempienza al Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti.

Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a domanda, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti di difesa dell'Ente.

Art. 10 - Tutela della Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/03, s'informa che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia. I dati personali richiesti nella procedura di formazione dell'elenco sono raccolti per le finalità inerenti la procedura medesima, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di incarichi legali e saranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

S'informa altresì che i dati raccolti, compresi quelli di natura giudiziaria, potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione Comunale interessato dalla procedura di formazione dell'elenco e ad altri soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla normativa vigente in materia, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura.

S'informa infine che l'interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/03.

Art. 11 – Disposizioni transitorie e norme di rinvio

Nelle more di istituzione dell'Elenco dei professionisti, si procederà all'eventuale conferimento di incarichi a legali esterni nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.